



Cosenza, li 30.01.07

Nuove procedure per il Registro Imprese.

1. Applicabilità dell'art. 31, comma 2-quinquies della legge n. 340/2000, alle denunce REA trasmesse telematicamente.

La legge finanziaria 2004 (legge 350/2003), con l'aggiunta di due nuovi commi all'art. 31 della legge 340/2000, ha introdotto la possibilità per commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti negli appositi albi e dotati di firma digitale, di presentare, su incarico dei legali rappresentanti, la domanda di deposito dei bilanci e degli altri documenti previsti dall'art. 2435 c.c., nonché di attestare la conformità all'originale dei documenti che accompagnano la domanda stessa.

La facoltà di richiedere l'iscrizione/deposito nel registro imprese è stata estesa, per tali soggetti, a tutti gli atti societari per i quali non si rende necessario il diretto intervento di un notaio.

Da tale ambito, sono da ritenersi escluse le denunce REA (es: inizio/variazione attività, apertura e chiusura unità locali)

Infatti, il Ministero dello Sviluppo Economico, già delle Attività Produttive, con nota prot. 10725 del 28 novembre 2005, nel ribadire l'obbligatorietà della trasmissione telematica o della presentazione su supporto informatico con firma digitale delle denunce REA, aveva dichiarato l'inapplicabilità delle disposizioni della legge finanziaria 2004 alle stesse, affermando: "Ove il legislatore avesse voluto estenderne l'applicabilità a quest'ultime, avrebbe parlato - riprendendo la formulazione del comma 2 - di domande e denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese (nella sua qualità di ufficio competente alla tenuta sia del registro delle imprese che del REA) e non, come invece fa, di domande di iscrizione nel registro delle imprese".

Pertanto, si avvisa che dal prossimo 1° Marzo, i professionisti (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali) non potranno più provvedere all'invio delle denunce REA che dovranno essere firmate digitalmente dal soggetto obbligato e/o legittimato.

Resta, comunque, impregiudicata l'attività di "intermediario" telematico.

2. Utilizzo procura speciale per trasmissione telematica istanze al R.I.

Essendo abbondantemente trascorso il periodo transitorio previsto per il suo utilizzo, si comunica che, a partire dal prossimo mese di marzo, non verrà più accettata la modalità di presentazione a mezzo della cosiddetta "procura speciale".

Sarà, pertanto, necessario che la pratica telematica/informatica sia firmata digitalmente dal legale rappresentante della società o soggetto obbligato e, limitatamente alla modulistica (distinta Fedra), dall'intermediario.

Tanto in conformità al combinato disposto dell'art. 31 della legge 340/2000 e dell'art. 23 del dlgs 82/2005 e delle disposizioni ministeriali in materia (circolare del 17.01.07, prot. 549).

Si ricorda che per il rilascio della firma digitale CNS (Carta Nazionale dei Servizi) è attivo un apposito sportello, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e, previo appuntamento, contattando il n.ro 0984-815288 (dalle ore 12,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì). Il servizio è attivo anche presso la sede decentrata di Cantinella di Corigliano Cal., tel. N. 0983 - 80241. La prima CNS è gratuita per un legale rappresentante della società.